



**Accordo per l'accesso al Fondo bilaterale di solidarietà di cui all' A.N. 4 luglio 2018
(D.L. 17 marzo 2020 n. 18, art.19)**

Il giorno 03 aprile 2020 l'Azienda SETA SpA e le Organizzazioni sindacali si sono riunite – in videoconferenza - nell'ambito della procedura relazionale prevista dal p. 3, lett. a) dell'Accordo Nazionale 23 maggio 2016.

Premesso che:

- per fronteggiare l'emergenza dell'epidemia da Covid-19 (c.d. Coronavirus), come noto, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti urgenti a partire dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, con i quali sono state adottate diverse misure volte a contrastare la diffusione dell'infezione su tutto il territorio nazionale;
- tra le suddette misure è stata prevista la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dal 23/02 sino, ad oggi, al 13/04 che hanno determinato una conseguente e consistente riduzione del servizio;
- il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 ha previsto che il Presidente della Regione con ordinanza possa disporre interventi urgenti e straordinari sulla programmazione dei servizi di trasporto pubblico e su servizi non di linea per contrastare l'emergenza sanitaria dovuta al virus COVID-2019 sul territorio regionale;
- in attuazione del suddetto disposto, la Regione Emilia Romagna ha emanato le Ordinanze n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 39 del 16 marzo 2020, che prevedono la riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale a seguito di accordo con le competenti Agenzie locali per la mobilità;
- che i servizi sono stati di conseguenza rimodulati dalle Agenzie per la Mobilità dei bacini di Modena, Piacenza e Reggio Emilia;
- con D.P.C.M. del 20 marzo 2020 sono state sospese a livello nazionale tutte le attività produttive eccetto quelle specificatamente previste, fra le quali figurano anche i servizi di pubblica utilità quale il trasporto pubblico locale;
- con decreto della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 52 del 24 marzo 2020 per i territori di Rimini e di Piacenza è disposta la riprogrammazione temporanea del servizio di trasporto pubblico locale, con eventuale soppressione delle corse o rimodulazione degli orari da parte delle Agenzie della Mobilità in accordo con i rispettivi Operatori del trasporto, garantendo i livelli essenziali di mobilità pubblica limitatamente ai suddetti territori provinciali;
- le suddette disposizioni hanno avuto un inevitabile impatto negativo sull'attività produttiva dell'Azienda che determina una conseguente riduzione di turni/uomo sul totale del personale viaggiante ed operaio e di attività per impiegati nelle aree della manutenzione e tecnico-amministrativa;
- i fatti sopra esposti hanno, quindi, determinato, per cause non imputabili all'Azienda, la necessità di una contrazione delle attività produttive per eventi oggettivamente non evitabili (causale COVID-19 Nazionale), con evidenti ricadute economiche negative, quali la drastica riduzione dei ricavi e l'onere di costi del lavoro per personale non proficuamente utilizzabile;

- l'Azienda rientra nel campo di applicazione del Fondo bilaterale di solidarietà delle aziende di trasporto di cui agli articoli 26 e seguenti del D. Lgs. 148/2015;
- in data 26 marzo 2020 l'Azienda ha provveduto ad effettuare formalmente alle OO.SS. regionali, provinciali e RSA aziendali la comunicazione di voler ricorrere alle procedure relative al Fondo Bilaterale di Solidarietà per il sostegno al reddito del proprio personale dipendente, causa la consistente riduzione dei servizi e dell'attività lavorativa, che interesserà presumibilmente tutto il personale a rotazione per 9 settimane;
- il 27 marzo 2020, le OO.SS. hanno richiesto l'esame congiunto che in data odierna viene avviato in modalità da remoto in call-conference

tutto ciò premesso

Nel corso dell'incontro l'Azienda ha ampiamente illustrato alle OO.SS. presenti la contingente situazione aziendale e la necessità di ricorrere alle prestazioni garantite dal Fondo Bilaterale di Solidarietà per i lavoratori delle aziende di trasporto pubblico di persone.

In tale contesto, visto quanto illustrato relativamente alla contrazione dell'attività, fermo restando i limiti previsti dalla vigente normativa, l'Azienda ha interesse a presentare la domanda al Fondo Bilaterale di Solidarietà nei tempi più ristretti possibile in quanto le risorse sono ad esaurimento e richiederà l'intervento della prestazione dell'Assegno Ordinario per la causale "COVID-19 – emergenza nazionale" possibilmente, tenuto conto delle esigenze organizzative, a decorrere indicativamente dal 14 aprile 2020 per la durata massima di 9 settimane e comunque non oltre il 31 agosto 2020.

L'azienda procederà tempestivamente all'attivazione della domanda presso l'INPS facendo ricorso alla causale: "Covid-19 nazionale" come previsto dalla circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020.

Lavoratori interessati:

Tutto il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020 ed a tutt'oggi in servizio, pari a n. 1015 unità. Resta inteso che la riduzione della forza lavoro sarà comunque tale da garantire il regolare svolgimento del pubblico servizio e delle attività correlate e complementari.

Entità della riduzione:

La riduzione percentuale dell'orario di lavoro potrà arrivare fino al 100% delle ore lavorabili, ossia 39 ore settimanali, in relazione agli effettivi fabbisogni occupazionali e potrà essere distribuita su base giornaliera, settimanale, mensile o plurimensile e sulla base delle esigenze di ciascun settore; la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa sarà effettuata compatibilmente con la fungibilità delle mansioni e salvaguardando specifiche esigenze tecniche, assegnata secondo principi improntati alla rotazione. Durante il periodo di sospensione con diritto alla prestazione dell'integrazione salariale, in caso di sopravvenute necessità, i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro rispettando un preavviso di 48 ore.

Potrebbe essere esclusa, per oggettiva impossibilità, la rotazione per il personale e/o servizi la cui attività è stata sospesa quali ad esempio le attività di Verifica Titoli di Viaggio, fatto salvo l'impegno delle parti a limitare al minimo tale evenienza.

Nei settori in cui è presente una riduzione dell'attività nell'arco delle 9 settimane la rotazione sarà attuata con modalità tali da assicurare il criterio di equità, in funzione delle attività svolte, nella distribuzione delle giornate nel Fondo di Solidarietà, in base alla fungibilità delle figure presenti in azienda e compatibilmente con le esigenze di servizio.

SETA SpA si impegna a trasmettere alle OO.SS. con cadenza quindicinale il report afferente il ricorso all'istituto del Fondo di Solidarietà al fine di verificare congiuntamente i criteri di rotazione, l'utilizzo delle ferie e degli altri istituti previsti e se del caso apportare gli opportuni correttivi nel rispetto dei criteri di utilizzo condivisi.

Posto che il dato finale, totale e individuale, sarà disponibile esclusivamente a consuntivo, di seguito si riporta una tabella riepilogativa indicante una stima della ██████████ delle attività ripartita per settori aziendali nell'arco delle 9 settimane:

Settore	██████████
Personale viaggiante Modena	55%
Personale viaggiante Piacenza	35%
Personale viaggiante Reggio Emilia	45%
Manutenzione	30%
Personale di esercizio	35%
Verificatori TDV	100%
Impianti fissi	20%

Al fine di ridurre il disagio salariale, i lavoratori saranno avviati all'indicato ammortizzatore sociale, secondo il criterio dell'esaurimento prima delle ferie/permessi ex festività relativi agli anni precedenti e solo successivamente della banca ore e riposi aggiuntivi a recupero/ flessibilità, istituti che saranno assegnati dando priorità a coloro i quali ne possono vantare un quantitativo complessivo maggiore.

Su base volontaria il personale potrà richiedere all'Azienda di fruire anche di ferie/permessi ex festività di competenza dell'anno 2020.

Inoltre, con l'obiettivo di non subire o ridurre le contrazioni di reddito i lavoratori potranno usufruire, ricorrendone le condizioni, dei benefici dei permessi retribuiti e dei congedi straordinari di cui rispettivamente agli art. 24 e 23 del D.L. n° 18 del 17 marzo 2020 e s.m.i.

Su base volontaria il personale potrà altresì fruire, ricorrendone le condizioni e dopo l'utilizzo dei congedi straordinari di cui all'art. 23 sopra citato, di congedi parentali entro il mese di aprile e per i quali l'INPS erogherà la relativa indennità al 30%; l'Azienda integrerà tale trattamento con un ulteriore 20% per un complessivo 50%. Eventuali proroghe saranno oggetto di valutazione tra le Parti.

Si conviene di valutare successivamente l'eventuale anticipo di giornate di congedo da richiedersi volontariamente da parte del lavoratore che ha esaurito tutti gli altri istituti a disposizione.

Il personale dipendente che sarà posto in riduzione e/o sospensione del lavoro sarà oggetto di specifica comunicazione formale da parte dell'Azienda tramite e-mail o totem/sms.

Su richiesta delle OO.SS., l'erogazione della prestazione verrà anticipata dall'Azienda a favore dei lavoratori alla normale scadenza di ciascun periodo mensile di paga e dalla stessa posta a conguaglio con la contribuzione dovuta in occasione della consueta denuncia mensile all'Inps.

Accogliendo la richiesta delle OO.SS., l'Azienda si rende disponibile a riconoscere i ratei di 13.ma/14.ma e quelli relativi alla maturazione delle ferie e permessi anche per le giornate di inserimento nel Fondo di Solidarietà.

Le parti si incontreranno prima dell'attivazione del Fondo in merito alla programmazione delle modalità di accesso allo stesso, ai criteri di rotazione, ed all'utilizzo delle ferie e degli altri istituti previsti.

In prossimità della scadenza del periodo di intervento dell'ammortizzatore sociale richiesto, su istanza di ciascuna delle Parti, l'Azienda convocherà un nuovo incontro per esaminare la situazione.

Le Parti concordano altresì che qualora futuri provvedimenti normativi andassero a ridefinire alcuni istituti disciplinati dal presente accordo, si incontreranno per riconsiderare i trattamenti previsti dalla presente intesa.

Su esplicita richiesta delle OO.SS., nell'ipotesi di realizzazione delle condizioni economiche relative al raggiungimento dei livelli di ricavi tariffari e del riconoscimento dei corrispettivi economici previsti dai contratti di servizio, le Parti si incontreranno al fine di valutare la ricorrenza dei presupposti per l'integrazione dei trattamenti economici erogati dal Fondo di Solidarietà.

Durante l'emergenza in atto l'Azienda non procederà a licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo. Restano confermati inoltre i generali criteri normalmente utilizzati per la proroga/conversione dei contratti a tempo determinato, anche con specifico riferimento ai rapporti a termine con scadenza rientrante nel periodo dell'emergenza.

Per i lavoratori somministrati sarà richiesta alle Agenzie di somministrazione fornitrici di personale l'attivazione del Fondo specifico di categoria.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito correttamente la procedura di comunicazione e consultazione sindacale, come prevista dalla disciplina di legge in materia di attivazione del Fondo Bilaterale di Solidarietà, considerando quindi positivamente conclusa la procedura di esame congiunto.

SETA S.p.A.

OO.SS.

Andrea Colonna

FILT-CGIL: *[Signature]*

Tommaso Pateri

FIT-CISL: *[Signature]*

Costanzo Pighi Riva

UILTRASPORTI: *[Signature]*

FAISA-CISAL: *[Signature]*

UGL FNA: *[Signature]*



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

